PIERREL S.P.A.

Sede legale in Via G. Lanza, n. 3, Milano
Capitale sociale Euro 14.935.000,00 interamente versato
Registro imprese di Milano iscrizione n. 04920860964
Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 04920860964 REA n. 1782635

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria redatta ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 Novembre 1998, dell' art. 132, comma 1 del d.lgs 24 febbraio 1998 n.58 e successive modifiche e degli artt. 73, 144-bis nonché dell'Allegato 3A della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

<u>Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 Aprile 2011 (prima convocazione) e 16 maggio 2011 (seconda convocazione)</u>

Relazione illustrativa degli Amministratori sul 2° punto dell'ordine del giorno: "Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.".

Signori Azionisti,

il mandato dell'amministratore Dr. Marcello Massinelli, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 gennaio 2011 in sostituzione del dimissionario Dr. Giorgio Mosconi, scade con la presente assemblea ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Vi ricordiamo che il Dott. Massinelli è stato cooptato ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 15.9 dello statuto.

Si propone quindi all'assemblea degli azionisti di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società il Dr. Marcello Massinelli nato a Ribera (AG) il 22 giugno 1971 residente a Milano, Via Teuillé n. 13 CF MSS MCL 71H22 H269B.

Si allega il curriculum vitae del candidato. Il nuovo amministratore resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio ovvero con l'approvazione del bilancio al 31/12/2011. Signori azionisti,

In relazione a quanto precede sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera:

"L'Assemblea di Pierrel S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

 di nominare Consigliere di Amministrazione della Società il Dr. Marcello Massinelli nato a Ribera (AG) il 22 giugno 1971 residente a Milano, Via Teuillé n. 13 CF MSS MCL 71H22 H269B il quale in carica sino alla scadenza del mandato degli altri Amministratori in carica e dunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011.

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 3 dell'ordine del giorno:

3. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione al compimento di atti di acquisto e di disposizione di azioni proprie, così come stabilito ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile ed ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito il "T.U.F."), e dell'articolo 144-bis, comma 1, lett. b), del regolamento di attuazione del T.U.F. concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (di seguito, il "**Regolamento Emittenti**").

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti e in conformità allo schema 4 dell'allegato 3 al Regolamento Emittenti per illustrare la citata proposta di autorizzazione al compimento di atti di acquisto e di disposizione di azioni proprie, nonché le motivazioni che ne sono a fondamento, e i termini e condizioni della stessa.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Con riguardo alle motivazioni della proposta, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'assemblea ordinaria della Vostra Società di autorizzare l'acquisto e il compimento di atti di disposizione di azioni proprie per perseguire le seguenti finalità:

- a) incentivare e fidelizzare i dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione di volta in volta vigente vengano agli stessi equiparate), collaboratori ed amministratori della Società e/o di società dalla stessa controllate;
- b) adempiere alle obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari;
- b) realizzare operazioni quali la vendita e/o permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con *partner* strategici che rientrino negli obbiettivi di espansione della Società;
- c) compiere operazioni successive di acquisto e vendita, anche per supportare la liquidità del titolo, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse, in ogni caso nei limiti della normativa vigente;
- d) liberare disponibilità finanziarie per il perseguimento di esigenze e fini aziendali.

Allo stato, non è previsto che le azioni proprie che saranno acquistate dalla Società siano strumentali alla riduzione del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione propone che le operazioni di acquisto e gli atti di disposizione delle azioni proprie vengano effettuati ai seguenti termini e condizioni.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie Pierrel del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00), fino ad un ammontare massimo tale per cui, tenuto

conto delle azioni ordinarie Pierrel di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, il numero di azioni proprie non sia complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale di cui all'art. 2357, comma 3, del codice civile.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, c.c.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Pierrel ammonta a Euro 14.935.000,00 ed è suddiviso in n. 14.935.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Resta inteso che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie si riferisce ad azioni ordinarie, interamente liberate, aventi alla data odierna un valore nominale unitario di Euro 1,00 (uno/00), fino ad un numero massimo di azioni tale per cui la Società non si trovi a detenere in portafoglio, in alcun momento, azioni proprie che rappresentino complessivamente, tenuto conto anche delle azioni della Società già detenute dalla stessa Società ovvero da società controllate, oltre il 10% (dieci per cento) dell'intero capitale sociale *pro-tempore*, così come prescritto, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, dall'art. 2357, terzo comma, del codice civile.

Si precisa che, alla data della presente Relazione, la Società possiede n. 214.500 azioni proprie pari al 1.4362% del capitale sociale, acquistate nell'ambito di operazioni autorizzate dall'assemblea della Società nelle date: 30 gennaio 2006; 7 maggio 2007 e 23 aprile 2009, mentre nessuna delle società dalla stessa controllate detiene azioni ordinarie Pierrel.

L'acquisto di azioni proprie avverrà entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, tenuto conto del corrispettivo effettivamente pagato dalla Società per i predetti acquisti.

In occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie saranno effettuate le necessarie poste contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto viene richiesta per un periodo inferiore al periodo massimo consentito dalla legislazione vigente che attualmente è di 18 mesi a far data dalla delibera dell'assemblea dei soci, infatti si chiede l'autorizzazione a valere fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 Dicembre 2011.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di acquisto e vendita delle azioni sia individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, entro un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri:

- il corrispettivo minimo o massimo di acquisto o vendita non dovrà comunque essere inferiore o superiore del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati

Il Consiglio propone che l'autorizzazione conceda di effettuare acquisti o vendite secondo le qualsivoglia modalità consentite dalla normativa vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio, e pertanto, allo stato:

- mediante offerta pubblica di acquisto o scambio;
- con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;
- attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.

Fermo restando il divieto di abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, stabilito all'art 144-bis comma 1 lettera b) del Regolamento Emittenti, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF e del citato art. 144-bis del Regolamento Emittenti.

Le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati e potranno avvenire in una o più soluzioni, anche prima di aver esaurito gli acquisti.

* * *

In relazione a quanto precede sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Pierrel S.p.A.

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-*ter* del codice civile, dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell' articolo 144-*bis*, comma 1, lett. b), del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, per l'acquisto e il compimento di atti di disposizione di azioni proprie;
- visti in particolare, tra l'altro, gli articoli 2357 e 2357-*ter* del codice civile, l'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'articolo 144-*bis* del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche nonché l'articolo 2.6.7 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana,

DELIBERA

- 1. di approvare la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- 2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, per le finalità sopra esposte, ad acquistare azioni proprie della Società, in una o più volte, fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2010, periodo inferiore al massimo consentito dalla legislazione vigente, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti e nel rispetto dei seguenti limiti:
 - (a) potranno essere acquistate azioni proprie fino ad un numero massimo di azioni tale per cui la Società non si trovi a detenere in portafoglio, in alcun momento,

- tenuto altresì conto delle azioni della Società già detenute dalla stessa Società ovvero da società controllate, azioni proprie che eccedano complessivamente il limite del 10% (dieci per cento) del capitale sociale, così come prescritto dall'articolo 2357, terzo comma, del codice civile;
- (b) l'acquisto di azioni proprie potrà avvenire solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato, ai sensi dell'articolo 2357, primo comma, del codice civile;
- (c) l'acquisto dovrà avvenire secondo modalità concordate con la società di gestione del mercato in applicazione delle disposizioni del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana di tempo in tempo in vigore che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-*bis* del del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;
- (d) il corrispettivo riferito ad ogni singola operazione di acquisto non dovrà essere superiore, né inferiore, di oltre il 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;
- 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, per le finalità sopra esposte, a porre in essere, senza alcun vincolo temporale, in una o più volte, atti di disposizione aventi ad oggetto azioni proprie della Società, già possedute ovvero acquistate ai sensi della presente deliberazione, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti e nel rispetto dei seguenti limiti:
 - (a) gli atti di disposizione potranno essere effettuati in qualunque momento e saranno eseguiti nei modi ritenuti più opportuni per il perseguimento degli interessi e le esigenze aziendali della Società, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'alienazione in Borsa e/o fuori Borsa e/o sul mercato dei blocchi, il collocamento istituzionale, lo scambio, la permuta anche ai fini di acquisizione di partecipazioni ed il conferimento in natura, nonché per incentivare e fidelizzare i dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione di volta in volta vigente vengano agli stessi equiparate), collaboratori ed amministratori della Società e/o di società dalla stessa controllate; per liberare disponibilità finanziarie necessarie per il perseguimento di esigenze e fini aziendali;
 - (b) il corrispettivo non dovrà essere superiore, né inferiore, di oltre il 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, essendo inteso che tale limite di corrispettivo non sarà applicabile agli atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati, a titolo esemplificativo, nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o dell'attuazione di progetti industriali o di piani di incentivazione e fidelizzazione dei dipendenti, collaboratori ed amministratori della Società e/o di società dalla stessa controllate oppure di altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, ad esempio, fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili o warrant, etc.). Nei casi suddetti, gli atti di disposizione

delle azioni proprie potranno essere posti in essere, nel rispetto della normativa applicabile di volta in volta in vigore, per un corrispettivo tendenzialmente non inferiore ai prezzi di mercato delle azioni Pierrel in prossimità dell'operazione;

4. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/ all'Amministratore Delegato, affinché diano esecuzione alla presente delibera, conferendo loro ogni necessario potere a tale fine, e quindi diano corso alle operazioni di acquisto e vendita di azioni così come deliberato, definendone le modalità, i tempi ed i termini esecutivi e accessori ritenuti più opportuni, il tutto nell'interesse della Società".

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 4 dell'ordine del giorno:

"4. Proposta di adeguamento del regolamento assembleare alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27".

Si propone all'Assemblea di procedere in merito alla modifica di alcune disposizioni del Regolamento assembleare di Pierrel SpA per consentirne l'adeguamento alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, emanato in attuazione della Direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (il **Decreto Legislativo n. 27/2010**).

L'obiettivo della nuova disciplina è quello di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della Società. Le principali modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010, sia a livello di Codice Civile sia a livello del D. Lgs n. 58/1998 (**Testo Unico della Finanza** o **TUF**) e del Regolamento Consob 11971/1999 (il **Regolamento Emittenti**), riguardano, infatti, il funzionamento delle assemblee di società con azioni quotate.

Alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010, si rende necessario e/o opportuno effettuare alcuni interventi di adeguamento sul Regolamento assembleare della Società, unitamente a degli ulteriori interventi ritenuti utili alla luce dell'esperienza applicativa maturata e che intendono pertanto assicurare un più agevole svolgimento delle riunioni assembleari.

* * *

Si riportano di seguito le modifiche al Regolamento assembleare della Società di cui si propone l'adozione.

(a) In virtù del novellato articolo 2370 Codice Civile, ai sensi del quale possono intervenire in Assemblea "coloro ai quali spetta il diritto di voto", nonché del nuovo articolo 83-sexies, comma 2 del TUF, che comporta il passaggio dal tradizionale principio della necessaria titolarità delle azioni alla data di svolgimento dell'assemblea al diverso principio in base al quale sono legittimati ad intervenire in assemblea ed ad esercitare il diritto di voto coloro che risultino titolari di tale diritto "al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o in un'unica convocazione", a prescindere da eventuali "registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine", si propone di modificare gli articoli: 2.1, 3.2, e 4.1 del Regolamento Assembleare secondo il testo di seguito proposto, con illustrazione delle relative variazioni mediante comparazione dei due testi di Regolamento Assembleare originale e versione modificata con evidenziazione e sottolineatura in quest'ultima delle parti che si intendono eliminare e che si propone di aggiungere:

Testo	Vigente
Artic	colo 2.1

Articolo 2) - Intervento in Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti ed i titolari diritti di voto 0 i rappresentanti, che presenteranno idonea certificazione rilasciata degli intermediari, ai sensi della normativa vigente.

Testo Proposto Articolo 2.1

Articolo 2) - Intervento in Assemblea

1) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alla legge ed allo Statuto. E' possibile intervenire mediante rappresentante ai sensi dello Statuto sociale della Società e delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. gli Azionisti ed i titolari di diritti di voto o i loro rappresentanti, che presenteranno idonea certificazione rilasciata degli intermediari, ai sensi della normativa vigente.

Testo Vigente Articolo 3.2

2) Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, i partecipanti all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria degli Azionisti, o comunque di altri aventi diritto, possono far pervenire presso la sede della società copia documentale di tali poteri almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Testo Proposto

Articolo 3.2

2) Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, i partecipanti all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria dei titolari di diritto di voto degli Azionisti, o comunque di altri aventi diritto o, possono far pervenire presso la sede della società copia documentale di tali poteri con le modalità e termini contenuti nell'avviso di convocazione almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Testo Vigente	Testo Proposto		
Articolo 4.1	Articolo 4.1		
Articolo 4) - Accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea	Articolo 4) - Accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea		

- L'accesso ai locali dell'Assemblea é
 consentito previa identificazione
 personale e verifica della legittimazione.
 Agli Azionisti ed alle persone di cui ai
 precedenti articoli 2 e 3, al momento
 dell'ingresso nei locali dell'Assemblea, é
 rilasciato un contrassegno da conservare
 per la durata dei lavori assembleari.
- 1) L'accesso ai locali dell'Assemblea é consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione. A<u>i titolari del</u> diritto di voto gli Azionisti ed alle persone di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al momento dell'ingresso nei locali dell'Assemblea, é rilasciato un contrassegno da conservare per la durata dei lavori assembleari.
- (b) Ai sensi della nuova disciplina di cui all'art. 127-ter del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la medesima Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto e non sarà dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito *internet* della Società. In virtù di tale disciplina si ritiene opportuno modificare gli articoli 8.2 e 8.4 del Regolamento Assembleare inserendo altresì un nuovo art. 8.6, secondo il testo di seguito proposto, con illustrazione delle relative variazioni secondo le modalità sopra indicate:

Testo Vigente Articolo 8.2

Articolo 8.2

2) Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. A tal fine, in Presidente apertura lavori dell'Assemblea fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma non superiore a (quindici) minuti. I1presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.

2) Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. A tal fine, in apertura dei lavori il Presidente tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno nonché del numero dei richiedenti la parola e tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, dell'Assemblea fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma non inferiore a <u>5 (cinque) minuti e</u> superiore a 105 **P**presidente (quindicidieci) minuti. I1dell'Assemblea può invitare a concludere gli

Testo Proposto

interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, ed occorrendo anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione, salvo che l'Assemblea si opponga.

L'Azionista allontanato può appellarsi all'Assemblea che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

L'Azionista allontanato può appellarsi all'Assemblea che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento per la durata, che di regola non sarà superiore a 5 minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Testo Vigente Articolo 8.4

Testo Proposto Articolo 8.4

4) Il presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, i Dipendenti della società e delle società controllate, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno.

4) Il Ppresidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, i Dipendenti della Ssocietà e delle società controllate, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

Testo Vigente Testo Proposto		
	Articolo 8.6	
	6) Il Presidente, e su suo invito, gli	
	Amministratori e i Sindaci, rispondono al	
	termine di ciascun intervento, ovvero dopo	
	che siano stati esauriti tutti gli interventi sul	

singolo punto dell'ordine del giorno, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

(c) Pur non essendo richieste dalle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010, si ritiene utile apportare delle ulteriori modifiche alla luce dell'esperienza applicativa maturata, che intendono pertanto assicurare un più agevole svolgimento delle riunioni assembleari. Esse comportano una modifica degli articoli 1.1, 1.2, 2.2, 5.1, 8.3 e 9.8 del Regolamento Assembleare ed altresì l'introduzione dell'articolo 2.5 secondo il testo di seguito proposto, con illustrazione delle relative variazioni secondo le modalità sopra indicate:

Testo Vigente	Testo Proposto		
Articolo 1.1	Articolo 1.1		
Articolo 1) - Ambito di applicazione, natura e modifiche del Regolamento 1) Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti e, in quanto compatibile, delle Assemblee degli Obbligazionisti della PIERREL S.p.A., con sede legale in Milano.	Articolo 1) - Ambito di applicazione, natura e modifiche del Regolamento 1) Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti e, in quanto compatibile, delle Assemblee degli Obbligazionisti della Società PIERREL S.p.A., con sede legale in Milano.		

Testo Vigente	Testo Proposto	
Articolo 1.2	Articolo 1.2	
2) Il presente Regolamento é a disposizione degli Azionisti presso la sede legale della società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.	2) Il presente Regolamento é a disposizione degli Azionisti <u>e di coloro che sono legittimati ad intervenire all'Assemblea</u> presso la sede legale della società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.	

Testo Vigente	Testo Proposto		
Articolo 2.2	Articolo 2.2		
2) All'Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'Assemblea, anche professionisti, consulenti, esperti,	2) All'Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'Assemblea, esenza poter prendere la parola, anche		

analisti finanziari e giornalisti qualificati, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nonché altri soggetti che dovranno a tal fine far pervenire apposita richiesta alla segreteria societaria, con le modalità ed i termini contenuti nell'avviso di convocazione.

Testo Vigente	Testo Proposto
	Articolo 2.5
	5) Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, d''dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Articolo	5)	-	Costituzione	e	Presidenza

Testo Vigente

Articolo 5.1

Articolo 5) - Costituzione e Presidenza dell'Assemblea

1) Il Presidente dell'Assemblea é assistito nella redazione del verbale, quando non sia richiesto l'intervento del Notaio, dal Segretario nominato dall'Assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, per proposta del presidente dell'Assemblea stesso.

Il notaio o il Segretario possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di ripresa e/o registrazione audio/video per la trasmissione o proiezione nei locali dell'Assemblea o di servizio.

Le informazioni fornite all'Assemblea dagli Organi sociali possono essere diffuse attraverso il sito internet della società.

Testo Proposto Articolo 5.1

Articolo 5) - Costituzione e Presidenza dell'Assemblea

- 1) Il Presidente dell'Assemblea é assistito nella redazione del verbale, quando non sia richiesto l'intervento del Notaio, dal Segretario <u>—anche non socio—</u> nominato dall'Assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, per proposta del presidente dell'Assemblea stesso.
- Il Notaio o il Segretario possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di ripresa e/o registrazione audio/video per la trasmissione o proiezione nei locali dell'Assemblea o di servizio.

Le informazioni fornite all'Assemblea dagli Organi sociali possono essere diffuse attraverso il sito internet della Ssocietà.

Testo Vigente	Testo Proposto		
Articolo 8.3	Articolo 8.3		
3) La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia aperta la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun Azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno.	3) La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata per iscritto all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia aperta la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun Azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno.		

Testo Vigente	Testo Proposto	
Articolo 9.8	Articolo 9.8	
8) Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.	8) Esaurita <u>la trattazione degli argomenti</u> <u>al</u> l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.	

In relazione a quanto precede sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

16 marzo 2011

Pierrel SpA

Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Canio G. Mazzaro

PIERREL S.P.A.

Sede legale in Via G. Lanza, n. 3, Milano
Capitale sociale Euro 14.935.000,00 interamente versato
Registro imprese di Milano iscrizione n. 04920860964
Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 04920860964
REA n. 1782635

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria redatta ai sensi degli art.125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 e successive modifiche ("TUF") nonché ai sensi degli art. 72 e 92 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ("Il Regolamento").

<u>Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 30 Aprile 2011 (prima convocazione) e 16 maggio 2011 (seconda convocazione)</u>

Relazione illustrativa degli Amministratori sul 1 punto dell'ordine del giorno: "1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale per adeguamenti anche rispetto alle normative introdotte dal D.Lgs. 27/2010. Delibere inerenti e conseguenti.".

Signori Azionisti,

nella riunione del 16 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di convocarvi in Assemblea, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra attenzione, la proposta di modifica ed inserimento di alcuni articoli dello statuto sociale in relazione ad alcune previsioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 che ha recepito in Italia la Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate di cui alla procedura con parti correlate ("**Procedura OPC**") approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 12 novembre 2010 e redatta in adesione al Regolamento CONSOB n. 17721 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come modificato dalla Delibera CONSOB n. 17389 del 23 giugno 2010.

1) Motivazioni delle modifiche proposte

- 1.1. Lo Statuto contiene alcuni sotto-paragrafi dell'art. 5 (Capitale Sociale) indicanti le assemblee straordinarie della Società che hanno attribuito la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441 primo e quarto comma C.C. nonché art. 2443 Cod. Civ. entro specifiche date. In taluni casi la delega è scaduta o, viceversa, l'aumento di capitale è stato perfezionato nei termini. In relazione a quanto precede, si propone quindi l'eliminazione dei seguenti articoli non più applicabili: 5.2, 5.5 primo paragrafo e 5.6 ultimo paragrafo.
- **1.2** La nuova disciplina, introdotta dal citato Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 (il "**D. Lgs. 27/2010**"), comporta alcune modifiche statutarie di natura obbligatoria, funzionali all'adeguamento degli statuti sociali alla nuova normativa, ed altre modifiche di natura facoltativa rimesse alla discrezionale valutazione dell'assemblea. Le nuove disposizioni in merito alle modifiche statutarie obbligatorie sono già state adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 12 novembre 2010 in virtù della competenza ad esso attribuita dall'art. 19.2 dello statuto ai sensi dell'art. 2365 comma 2 c.c.

Inoltre, il Regolamento CONSOB n. 17721 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come modificato dalla Delibera CONSOB n. 17389 del 23 giugno 2010 (il "**Regolamento CONSOB**") prevede che lo statuto possa includere alcune facoltà che consentono di derogare a determinate disposizioni procedurali in tema di operazioni con parti correlate.

In relazione alla procedura seguita per l'approvazione della proposta di deliberazione assembleare inerente le proposte modifiche statutarie in materia di operazioni con parti correlate, considerato che:

(i) durante la riunione consiliare tenutasi in data **16 marzo 2011** è stato dichiarato il fatto che il Dott. Massinelli non soddisfa più i requisiti previsti dal Regolamento Consob sopra menzionati e recepiti dalla Procedura OPC;

(ii) in conseguenza di tale dichiarazione il Comitato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 gennaio 2011 non soddisfa più i requisiti previsti dalla Procedura OPC;

il Consiglio di Amministrazione durante la citata riunione consiliare del 16 marzo 2011, come previsto dalla Procedura, ha individuato i Consiglieri Indipendenti Avv. Valle e Dott. Chiaravalli quali amministratori a cui far svolgere i compiti del Comitato.

A fronte di quanto sopra, detti Consiglieri Dott. Chiaravalli ed Avv. Valle sono stati chiamati dal Consiglio di Amministrazione ad esprimere un parere preventivo con riferimento alle proposte da sottoporre all'assemblea in merito alle eventuali modifiche statutarie individuate dal Consiglio di Amministrazione nel contesto della riunione consiliare del 16 marzo 2011.

In data **18 marzo 2011** i Consiglieri Valli e Chiaravalli nella loro specifica e sopra evidenziata qualità hanno espresso parere positivo alle proposte di deliberazione assembleare inerente modifiche statutarie in materia di operazioni con parti correlate

* * *

In relazione a quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea le seguenti modifiche:

Abrogazione degli articoli dello Statuto relativi ad aumenti del capitale sociale ai sensi dell'art. 2441 primo e quarto comma C.C. nonché art. 2443 Cod. Civ.

Lo Statuto all'art. 5 contiene ancora alcuni articoli afferenti ad aumenti di capitale da effettuarsi entro specifiche date. In taluni casi la delega è scaduta o, viceversa, l'aumento di capitale è stato perfezionato nei termini. In relazione a quanto precede, si propone quindi l'eliminazione dei seguenti articoli non più applicabili: 5.2, 5.5 primo paragrafo e 5.6 ultimo paragrafo.

Nomina del Rappresentante Designato

L'art. 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "TUF") prevede che le società con azioni negoziate su di un mercato regolamentato possano designare, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (di seguito, il "Rappresentante Designato") e ciò secondo le linee e nel rispetto delle disposizioni del TUF e del Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 così come modificato, da ultimo, dalla Delibera Consob n. 17592 del 14 dicembre 2010 ed entrata in vigore il 22 gennaio 2011(di seguito, il "Regolamento Emittenti"). In adesione a tali principi è stato inserito un nuovo art. 10.5 che attribuisce alla Società la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un Rappresentante Designato al quali i soci possono conferire apposita delega con istruzioni di voto.

Convocazione unica dell'Assemblea e Determinazione Quorum

Il D. Lgs. n. 27/2010 modifica l'art. 2369 c.c., stabilendo che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possa escludere il ricorso a

convocazioni successive alla prima e disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'Assemblea ordinaria, le maggioranze indicate per la seconda convocazione e, per l'Assemblea straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda. In relazione alla citata disposizione, si propone di modificare l'art. 11 dello statuto, prevedendo che l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tenga normalmente in unica convocazione, ma che il Consiglio di Amministrazione possa stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, le date per la seconda e, eventualmente, per la terza convocazione.

Per coerenza con tali disposizioni, in relazione alla determinazione del quorum assembleare, all'art. 13 è stata aggiunta una sezione 13.5 ove si prevede che in caso di unica assemblea, essa si costituisca con le maggioranze previste dalla normativa vigente.

Nomina degli Amministratori e Sindaci

Lo Statuto Sociale prevede il ricorso al voto di lista per la nomina di amministratori e sindaci (art. 15 e 26). Coerentemente con tale sistema di voto –volto anche a tutelare le minoranze- sono stati inseriti due nuovi articoli e cioè il 15.9 (per la nomina del Consiglio di Amministrazione) ed il 26.13 (per la nomina del Collegio Sindacale) che escludono l'applicazione del sistema del voto di lista in caso di integrazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in caso di intervenuta cessazione –durante il mandato- di uno dei suoi componenti.

Operazioni con parti correlate

Si ricorda, a titolo informativo, che la Procedura OPC, (in adesione agli art. 8, comma 2, art. 11, comma 2, del Regolamento CONSOB) prevede all'art. 10.1.4 alcuni meccanismi di approvazione assembleare di una determinata operazione che permettono di derogare ad alcune disposizioni delle Procedura OPC stessa.

In relazione alle citate disposizioni del Regolamento CONSOB, si propone di inserire nello statuto una nuova sezione, rubricata "Operazioni con parti correlate" (con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto vigente), contenente i tre articoli di seguito indicati:

- l'art. 27 dello statuto sociale quale articolo introduttivo che prevede che la Società approvi le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società.
- l'art. 28 dello statuto sociale che consente che le Procedure possano prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) c.c., dall'Assemblea. In tale ipotesi, nonché nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, le predette di maggioranze di legge siano raggiunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

- l'art. 29 dello statuto sociale che consente che le Procedure possano prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Si riportano di seguito le modifiche allo Statuto Sociale secondo il testo di seguito proposto con illustrazione delle relative variazioni mediante comparazione dei due testi di Statuto Sociale in versione corrente e versione modificata con evidenziazione in grassetto in quest'ultima delle parti che si intendono modificare e/o aggiungere.

Signori Azionisti,

In relazione a quanto precede sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera:

"L'Assemblea di Pierrel S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. di approvare le modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:

art.5.2 (delega conferita dall'assemblea straordinaria del 30.1.2006 al consiglio di amministrazione per effettuare un aumento capitale); art. 5.5. (delega conferita dall'assemblea straordinaria del 7.5.2008 al consiglio di amministrazione per effettuare un aumento capitale); art. 5.6 (delega conferita dall'assemblea straordinaria del 8.8.2007 al consiglio di amministrazione per effettuare un aumento capitale); art. 9.2 (delibera sulle operazioni di maggiore rilevanza); art.10.2 e 10.5 (intervento e voto); art. 11.1 (convocazione assemblea); art. 13.5 (Determinazione del Quorum); art. 15.9 (nomina degli amministratori); art. 19.2 (poteri del Consiglio di Amministrazione); art. 26.13 (nomina del Collegio Sindacale); e l'inserimento dei seguenti nuovi articoli, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli dello statuto vigente: art. 27 (delibera delle operazioni con parti correlate), art. 28 (meccanismo di approvazione assembleare), art. 29 (operazioni urgenti), e ciò per adeguamento alle novità normative introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti e dalla Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 in tema di operazioni con parti correlate, come modificata dalla Delibera CONSOB n. 17389 del 23 giugno 2010.

2. di modificare conseguentemente lo Statuto Sociale, secondo il testo sotto riportato e confrontato con quello vigente.

	Testo V	igente	Testo Proposto			
5.2	L'assemblea s	straordinaria	della	5.2 L'assemblea st	t raordinaria della	
Società riunitasi in data 30 gennaio 2006			2006	Società riunitasi in data 30 gennaio 2006		
ha	attribuito al	Consiglio	di	ha attribuito al	Consiglio di	
Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443			Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443			
Cod	. Civ.,	subordinata	mente	Cod. Civ.,	subordinatamente	

all'ammissione delle azioni ordinarie della Società alla negoziazione nel mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, Cod. Civ., in una o più volte entro il termine di cinque anni dalla data della suddetta delibera, per un ammontare massimo di nominali Euro 500.000 (cinquecentomila), mediante emissione di massime n. 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1 (uno), da assegnare in sottoscrizione a dipendenti della Società e delle sue controllate, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, al servizio di piano di stock option.

L'aumento di capitale, ovvero gli aumenti di capitale in caso di pluralità di delibere consiliari, saranno in ogni caso scindibili; quindi il capitale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine che la delibera consiliare ovvero le delibere consiliari fisseranno attuazione del piano. Il prezzo minimo di emissione delle relative azioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod.civ. non potrà essere inferiore al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera g) bis del DPR 22 1986 n. Dicembre 917 secondo l'interpretazione datane dal Ministero delle Finanze e comunque non potrà essere in ogni caso inferiore al patrimonio netto per azione della Società alla data di offerta delle rispettive azioni ovvero, se quotato, non inferiore alla media aritmetica dei prezzi di mercato rilevati nell'ultimo mese.

5.5. L'assemblea del 7 maggio 2008 ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della

all'ammissione delle azioni ordinarie della Società alla negoziazione nel mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, Cod. Civ., in una o più volte entro il termine di cinque anni dalla data della suddetta delibera, per un ammontare massimo di nominali Euro 500.000 (cinquecentomila), mediante emissione di massime n. 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1 (uno), da assegnare in sottoscrizione a dipendenti della Società e delle sue controllate, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, al servizio di piano di stock option.

L'aumento di capitale, ovvero gli aumenti di capitale in caso di pluralità di delibere consiliari, saranno in ogni caso scindibili; quindi il capitale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine che la delibera consiliare ovvero le delibere consiliari fisseranno attuazione del piano. Il prezzo minimo di emissione delle relative azioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod.civ. non potrà essere inferiore al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera g) bis del DPR 22 Dicembre 1986 n. 917 secondo l'interpretazione datane dal Ministero delle Finanze e comunque non potrà essere in ogni caso inferiore al patrimonio netto per azione della Società alla data di offerta delle rispettive azioni ovvero, se quotato, non inferiore alla media aritmetica dei prezzi di mercato rilevati nell'ultimo mese.

5.5. L'assemblea del 7 maggio 2008 ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della

Società per massimi nominali Euro 4.120.000, ai sensi dell'art. 2441. comma 1° Cod. Civ., con l'emissione di azioni ordinarie, aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2008. L'assemblea del 7 maggio 2008 ha altresì deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale di massimi nominali Euro 1.236.000 mediante emissione, anche in più riprese o tranche, di azioni ordinarie, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrant denominati "Warrant azioni ordinarie Pierrel 2008/2012" da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012.

5.6 Ai fini dell'aumento del capitale sociale, l'Assemblea straordinaria dei Soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del giorno 8 agosto 2007 è attribuita al Consiglio Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della suddetta deliberazione e per ammontare nominale massimo fino ad un importo pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale nominale sottoscritto al momento della delibera di delega (Euro 10.300.000,00), l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di numero massime 3.090.000 (tremilioninovantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (unovirgolazerozero) ciascuna,

Società per massimi nominali Euro 4.120.000. ai sensi dell'art. 2441, comma 1° Cod. Civ., con l'emissione di azioni ordinarie, aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire opzione agli azionisti, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2008. L'assemblea del 7 maggio 2008 ha altresì deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale di massimi nominali Euro 1.236.000 mediante emissione, anche in più riprese o tranche, di azioni ordinarie, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrant denominati "Warrant azioni ordinarie Pierrel 2008/2012" da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012.

5.6 Ai fini dell'aumento del capitale sociale, l'Assemblea straordinaria dei Soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del giorno 8 agosto 2007 è Consiglio attribuita al Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della suddetta deliberazione e per ammontare nominale massimo fino ad un importo pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale nominale sottoscritto al momento della delibera di delega (Euro 10.300.000.00), oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di numero massime 3.090.000 (tremilioninovantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro (unovirgolazerozero) 1,00 ciascuna,

previa verifica da parte del Consiglio stesso delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, quindi, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione e con facoltà per il medesimo di: (i) riservare le azioni in opzione agli aventi diritto, e/o (ii) riservare le azioni, in tutto o in parte, a investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione, e/o (iii) riservare le azioni alla conversione di obbligazioni emesse da società italiane o estere e riservate ad investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione; con la precisazione che nelle ipotesi sub (ii) e (iii) il prezzo di emissione - sul quale, al momento dell'emissione, sarà richiesto il parere di congruità ex art. 2441 sesto comma cod. civ. - dovrà tenere conto dell'andamento del mercato in periodo non superiore ai sei mesi antecedenti e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 cod. civ. Nell'ambito di tale facoltà, all'organo amministrativo è stata attribuita, tra l'altro, la facoltà di: determinare oltre al prezzo di emissione, i termini, entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale; di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni. Il Consiglio potrà, pertanto, deliberare che, qualora l'aumento e/o gli aumenti deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine, essendo nella loro facoltà stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale da essi deliberati.

Il Consiglio di amministrazione, in data 21 luglio 2009, in parziale attuazione previa verifica da parte del Consiglio stesso delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, quindi, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione e con facoltà per il medesimo di: (i) riservare le azioni in opzione agli aventi diritto, e/o (ii) riservare le azioni, in tutto o in parte, a investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione, e/o (iii) riservare le azioni alla conversione di obbligazioni emesse da società italiane o estere e riservate ad investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione; con la precisazione che nelle ipotesi sub (ii) e (iii) il prezzo di emissione - sul quale, al momento dell'emissione, sarà richiesto il parere di congruità ex art. 2441 sesto comma cod. civ. - dovrà tenere conto dell'andamento del mercato in periodo non superiore ai sei mesi antecedenti e comunque nel rispetto di previsto dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 cod. civ. Nell'ambito di tale facoltà, all'organo amministrativo è stata attribuita, tra l'altro, la facoltà di: determinare oltre al prezzo di emissione, i termini, entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale; di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni. Il Consiglio potrà, pertanto, deliberare che, qualora l'aumento e/o gli aumenti deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine, essendo nella loro facoltà stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale da essi deliberati.

Il Consiglio di amministrazione, in data 21 luglio 2009, in parziale attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 8 agosto 2007, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile. mediante emissione pagamento, con eventuale sovrapprezzo, massimo numero 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), azioni ordinarie, godimento regolare, valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna, e così per massimi nominali Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di possedute. Qualora entro la data fissata dal Consiglio di amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

9.2 L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione; nomina il Collegio Sindacale; conferisce e revoca l'incarico al soggetto al quale è demandato il controllo contabile; determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, nonché il corrispettivo a favore del soggetto cui è demandato il controllo contabile: delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci; approva e modifica l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o da regolamenti alla sua competenza. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello della delega conferita all'organo amministrativo delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 8 agosto 2007, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, scindibile. mediante pagamento, con eventuale sovrapprezzo, massimo numero 1.000.000.00 (unmilione virgola zero zero), azioni ordinarie, godimento regolare, valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna, e così per massimi nominali Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute. Qualora entro la data fissata dal Consiglio di amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

9.2 L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione; nomina il Collegio Sindacale; conferisce e revoca l'incarico al soggetto al quale è demandato il controllo contabile; determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, nonché il corrispettivo a favore del soggetto cui è demandato il controllo contabile: delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci; approva e modifica l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari; delibera sulle autorizzazioni in merito alle operazioni di maggiore rilevanza qualora consti l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, secondo previsto dal successivo quanto articolo; delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o da regolamenti competenza. L'Assemblea alla sua straordinaria delibera sulle statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

10.2 Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

comunicazione. effettuata La conformemente a quanto sopra, é valida anche per la seconda e la terza convocazione, previste. ove comunicazioni trasmesse non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo ovvero prima che sia deserta anche l'ultima andata convocazione indicata nell'avviso di convocazione.

Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Statuto, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle disposizioni vigenti applicabili.

11.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione - o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età - con avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società e con le modalità e nei termini previsti

modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

10.2 Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La comunicazione, effettuata conformemente a quanto sopra, é valida anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. Le comunicazioni trasmesse non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo ovvero prima che sia andata deserta anche l'ultima convocazione indicata nell'avviso di convocazione.

Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Statuto, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle disposizioni vigenti applicabili.

10.5 La società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

11.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione - o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età - con avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società e con le modalità e nei termini previsti

dalle di disposizioni legge regolamentari di volta in volta applicabili. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare e le altre informazioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; tale avviso potrà indicare il giorno, l'ora e il luogo per l'eventuale adunanza in seconda, e trattandosi di Assemblea straordinaria in terza convocazione, per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

dalle disposizioni di legge regolamentari di volta in volta applicabili. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare e le altre informazioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.; tale avviso potrà indicare il giorno, l'ora e il luogo per l'eventuale adunanza in seconda, e trattandosi di Assemblea straordinaria in terza convocazione, per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Le Assemblee ordinarie straordinaria sono di regola indette in prima e in seconda convocazione, ai legge. L'Assemblea sensi straordinaria può inoltre essere indetta in convocazioni successive alla seconda. Tuttavia. l'avviso di convocazione può escludere il ricorso alle convocazioni successive alla disponendo che all'unica prima, convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla seconda legge per la convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda.

13.5 L'assemblea, in caso di unica convocazione, si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla normativa vigente.

15.9 In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori appartenenti alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, il Consiglio Amministrazione, ai sensi dell'Articolo 2386 cod. civ.. provvede all'integrazione del Consiglio Amministrazione nominando il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista che abbia 15.9 In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori appartenenti alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, il Consiglio Amministrazione, ai sensi dell'Articolo 2386 cod. civ.. provvede all'integrazione del Consiglio Amministrazione nominando il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di totale esaurimento dei candidati indicati in tale lista, il Consiglio di Amministrazione provvede mediante nomina cooptazione per professionista esterno indicato dalla maggioranza del Consiglio Amministrazione. In caso di cessazione dell²/amministratore nominato dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione nominando, il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti da cui proveniva l'amministratore da sostituire.

19.2 Ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ., è altresì attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza per le deliberazioni relative a:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie:
- la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis Cod. Civ.;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, salvo che il Consiglio di Amministrazione non decida di rimettere all'Assemblea dei Soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie.

ottenuto il maggior numero di voti; in caso di totale esaurimento dei candidati indicati in tale lista, il Consiglio di Amministrazione provvede mediante nomina cooptazione per professionista esterno indicato dalla maggioranza del Consiglio Amministrazione. In caso di cessazione dell'amministratore nominato dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione nominando, il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti da cui proveniva l'amministratore da sostituire.

In ogni caso di nomina di consiglieri per integrazione del Consiglio di Amministrazione in dipendenza dell'intervenuta cessazione della carica di taluno dei suoi componenti, l'assemblea vi provvede comunque senza applicazione del meccanisco di cui all'articolo 15.8.

19.2 Ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ., è altresì attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza per le deliberazioni relative a:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie:
- la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis Cod. Civ.;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, salvo che il Consiglio di Amministrazione non decida di rimettere all'Assemblea dei Soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie:

-il trasferimento della sede sociale nel

26.13 Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

territorio nazionale.

26.13 Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In ogni caso di nomina di Sindaci per integrazione del Collegio Sindacale in dipendenza dell'intervenuta cessazione dalla carica di taluno dei suoi componenti, l'assemblea vi provvede senza applicazione del meccanismo di cui all'art. 26.8.

Articolo 27 Delibera delle operazioni con parti correlate

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società.

Articolo 28 Meccanismo di approvazione assembleare

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni parti correlate potranno il Consiglio prevedere che **Amministrazione** approvi operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, numero **5**) comma 1. dall'Assemblea.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso nonché nelle ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti,

l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presentino in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, le predette di maggioranze di legge siano raggiunte e non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

Articolo 29 Operazioni Urgenti

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni e più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente delibera, procedano al deposito dello statuto nel Registro delle Imprese, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

2) Valutazione in Ordine all'Esistenza del Diritto di Recesso

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate non configurino alcun diritto di recesso in capo agli azionisti della Società.

Milano, 29 marzo 2011

Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Canio G. Mazzaro